

## **Spiegazioni sulla nuova regolamentazione concernente le gallerie dell'appendice 2 SDR**

### **1) Situazione iniziale**

Con la nuova edizione dell'ADR<sup>1</sup> è stato introdotto, a decorrere dall'1.1.2007, un sistema standardizzato a livello internazionale concernente le restrizioni per il trasporto di merci pericolosi nelle gallerie stradali (per informazioni dettagliate al riguardo cfr. documento 5 « Disposizioni dell'ADR relative al trasporto di merci in galleria »). Le regolamentazioni nazionali non corrispondenti a tali disposizioni perderanno efficacia l'1.1.2010. Per tale ragione è necessario adeguare alla nuova normativa internazionale l'appendice 2 dell'SDR<sup>2</sup> la quale disciplina attualmente le limitazioni vigenti in Svizzera per il trasporto di merci pericolose in galleria.

### **2) Attuazione in Svizzera delle disposizioni ADR relative al trasporto di merci pericolose in galleria**

#### **a) Prescrizioni dell'ADR**

Gli Stati firmatari dell'ADR sono vincolati al sistema dell'ADR nell'attuazione delle disposizioni internazionali relative al passaggio in galleria di merci pericolose (cfr. documento 5 « Disposizioni dell'ADR relative al trasporto di merci in galleria »). In proposito, il diritto internazionale prescrive quanto segue:

- L'ADR descrive quattro categorie di gallerie (B, C, D, E) che definiscono le restrizioni al transito in galleria di veicoli trasportanti merci pericolose. L'autorità competente deve determinare unicamente la categoria di appartenenza di ciascuna galleria, dalla quale risultano automaticamente anche le merci che possono essere trasportate e le relative quantità. L'ADR non prevede alcuna possibilità per le Parti contraenti di derogare a tale sistema (p. es. differente ripartizione dei codici delle materie; creazione di altre categorie di galleria; introduzione di un regime di autorizzazioni).
- Le restrizioni alla circolazione non si applicano ai veicoli che trasportano merci pericolose, conformemente alla sottosezione 1.1.3 dell'ADR.
- Eventuali divieti di transito e percorsi alternativi vanno segnalati.
- Le restrizioni devono essere pubblicate ufficialmente.

#### **b) Margine di manovra delle Parti contraenti l'ADR**

Nell'attuazione della regolamentazione internazionale concernente il passaggio in galleria, le Parti contraenti l'ADR hanno il seguente margine di manovra:

- L'ADR non impone alcun obbligo di assegnare le gallerie alle categorie definite. Lo Stato contraente è quindi libero di decidere se attribuire o no le gallerie a una delle categorie. Nel caso in cui la galleria non è assegnata a nessuna categoria non sussistono restrizioni specifiche per il trasporto di merci pericolose.

---

<sup>1</sup> Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621)

<sup>2</sup> Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

- Inoltre, lo Stato contraente può decidere il momento in cui procedere a una tale classificazione (la regolamentazione transitoria stabilisce unicamente che le restrizioni di transito divergenti dalla normativa internazionale perderanno efficacia a decorrere dal 1.1.2010).
- L'ADR rinuncia a stabilire un metodo di rilevamento del rischio per la classificazione delle gallerie; spetta alla Parti contraenti definire un tale metodo.
- Le Parti contraenti sono libere di tener conto nella classificazione delle proprie gallerie, accanto all'analisi dei rischi in galleria, di altri aspetti (p.es. disponibilità e idoneità di percorsi e metodi di trasporto alternativi; gestione del traffico).
- Stando all'ADR una stessa galleria può essere assegnata a diverse categorie di galleria, in funzione, ad esempio, dell'orario o del giorno della settimana.
- Agli Stati contraenti è concesso adottare misure operative specifiche purché esse vengano pubblicate ufficialmente e pubblicamente diffuse (p.es. formazione di convogli scortati da veicoli di accompagnamento, utilizzo di particolari avvisatori).

### **c) Attuazione in due fasi**

In Svizzera, i lavori per l'attuazione della regolamentazione in materia di galleria dell'ADR sono stati avviati dopo l'entrata in vigore della normativa internazionale nel 2007. Da questi è emerso che l'attuazione delle prescrizioni internazionali non può essere realizzata in maniera coerente sull'intera rete nazionale (ossia per tutte le gallerie svizzere della rete delle strade di grande transito) entro il breve periodo transitorio di tre anni (entro il 31.12.2009). Vista la complessità del compito, l'elaborazione del metodo per analizzare i rischi e valutare la necessità di imporre eventuali limitazioni al trasporto di merci pericolose andrà infatti oltre tale data.

Senza una classificazione e una segnalazione corrispondenti alle disposizioni internazionali, a partire dal 2010 e fino alla conclusione del processo di attuazione delle prescrizioni inerenti al transito di merci pericolose, le gallerie di cui all'appendice 2 SDR non sarebbero più soggette ad alcuna restrizione. Tale "interregno" va evitato. Per tale ragione, la fase di elaborazione del metodo per la definizione dei rischi va scorporata, per quanto riguarda l'aspetto temporale, dalla fase di attuazione delle disposizioni dell'ADR mediante una procedura a tappe.

#### **aa) Fase 1 (fino al 2010)**

Attualmente, l'appendice 2 SDR definisce 15 gallerie per le quali sono previste limitazioni in termini di trasporto di merci pericolose. A partire dal 2010, tali limitazioni possono essere indicate unicamente sotto forma di una categoria di restrizione ai sensi dell'ADR. Nell'ottica di una regolamentazione di transizione, queste gallerie saranno assegnate a una categoria di galleria ADR per l'1.1.2010 in modo da conservare (per quanto possibile) lo stato attuale delle restrizioni. In altre parole, le attuali restrizioni in materia di transito in galleria vanno mantenute finché il metodo per l'attuazione coerente su tutta la rete della regolamentazione ADR concernente le gallerie, ancora da sviluppare, non produca conoscenze più approfondite in relazione alla classificazione delle gallerie.

#### **bb) Fase 2 (dal 2010)**

##### α) Rilevanza

La seconda fase riguarda l'attuazione coerente delle disposizioni ADR concernenti le gallerie su tutta la rete (quindi non unicamente in relazione alle 15 gallerie dell'SDR). In tale contesto va elaborato un metodo per il rilevamento dei rischi che consenta di definire in maniera unitaria e trasparente le categorie di gallerie conformemente alle disposizioni internazionali. Tale metodo va illustrato in una direttiva che va messa a disposizione della Confederazione e dei Cantoni.

L'obbligo di attuare le conoscenze ottenute durante la procedura di elaborazione del metodo deriva dalle disposizioni dell'OPIR<sup>3</sup> in relazione alle strade di grande transito. L'USTRA e i Cantoni sono

<sup>3</sup> Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012)

tenuti ad applicare il metodo per il rilevamento dei rischi e ad esaminare le gallerie stradali (della rete nazionale o subordinata) da sottoporre a una restrizione ai sensi dell'ADR.

### β) Assegnazione delle gallerie svizzere a una categoria di galleria

L'assegnazione conclusiva delle gallerie svizzere a una categoria di galleria ai sensi dell'ADR sarà effettuata sulla base di un'analisi che tiene conto dell'intera rete:

Le proposte risultanti dall'applicazione del metodo per la determinazione dei rischi in galleria saranno esaminate approfonditamente dalla Confederazione. Tale procedura avverrà (nei limiti del margine di manovra concesso agli Stati contraenti) sulla base di considerazioni riguardanti percorsi stradali e mezzi di trasporto alternativi come pure aspetti di gestione del traffico e dovrà tener conto inoltre di aspetti di natura economica e politica. All'occorrenza va avviata una procedura di appuramento prima di procedere alla classificazione definitiva.

È possibile che per le 15 gallerie della fase 1 la valutazione dei rischi e le rimanenti considerazioni possano portare a una rivalutazione della galleria e a un conseguente adeguamento della rispettiva categoria.

### γ) Revisione dell'appendice 2 SDR

I risultati della classificazione delle gallerie derivanti dall'analisi complessiva vanno integrati successivamente in una procedura di revisione volta a rielaborare l'appendice 2 SDR. Attualmente, l'avvio di una tale revisione non è stato ancora deciso; esso dipenderà dall'avanzamento e dalla conclusione della valutazione ai sensi dei punti 2 c) bb) β) precedenti.

## **3) La fase 1 in concreto**

### **a) Classificazione delle 15 gallerie secondo l'attuale appendice 2 SDR**

La classificazione delle 15 gallerie contemplate nell'appendice 2 SDR nel quadro di una « regolamentazione di transizione » si basa su una valutazione delle quantità massime consentite dalle disposizioni SDR attualmente in vigore<sup>4</sup> rispetto a quanto previsto dalla nuova regolamentazione ADR. In particolare:

- Confrontando le restrizioni elencate nelle appendici 2 SDR con le limitazioni di trasporto nelle gallerie dell'ADR si ottiene il quadro seguente:

	<b>Categoria di galleria E</b>	<b>Categoria di galleria D</b>	<b>Categoria di galleria C</b>
	Numero di materie (o N. ONU)	Numero di materie (o N. ONU)	Numero di materie (o N. ONU)
Illimitato nell'SDR, vietato nell'ADR	8	0	0
Molto più restrittivo rispetto all'SDR	30	28	5
Più restrittivo	510	148	33
Leggermente più restrittivo	1747	143	63
Senza variazioni	149	270	21
Leggermente meno restrittivo	227	1213	1433

<sup>4</sup> Cfr. la colonna 8 della sottosezione 1.9.5.4.4 appendice 2 SDR (per la Galerie du Marcollet cfr. colonna 7 nota c a piè di pagina nella sottosezione 1.9.5.1 dell'appendice 2 SDR)

Meno restrittivo	156	439	562
Molto meno restrittivo rispetto all'SDR	12	518	609
Vietato nell'SDR, concesso nell'ADR	0	80	113

Per la categoria di galleria ADR più restrittiva, la categoria "E", le quantità massime consentite per la maggioranza delle materie (ca. 1800 di complessivamente 2839) saranno lievemente inferiori a quelle attuali. Soltanto pochissime materie saranno trattate in maniera molto più (38) o molto meno restrittiva (12) rispetto a quanto previsto attualmente nell'appendice 2 SDR. Nelle categorie di galleria "C" e "D" la maggioranza delle materie sarà soggetta a un numero minore di restrizioni rispetto a quanto avviene attualmente ai sensi dell'SDR. Per una gran parte di materie (ca. 600 per la categoria "D" e circa 720 per la categoria "C") le quantità massime ammesse saranno addirittura notevolmente superiori rispetto ad oggi; è proprio in queste due categorie che si presentano le differenze maggiori e di ampia portata rispetto alla regolamentazione odierna.

Nel complesso, per gran parte delle materie l'assegnazione delle gallerie alla categoria "E" comporta una variazione minima rispetto alla regolamentazione SDR attuale.

- La maggior parte dei trasporti di merci pericolose riguarda i prodotti di oli minerali (N° ONU 1203 benzina e 1202 diesel, olio da riscaldamento). Per questi prodotti il trasporto in cisterne continua ad essere vietato (salvo disposizione speciale 31, cfr. di seguito al punto « b) Appendice 2 SDR ») nelle gallerie che appartengono alla categoria "D" o "E". In linea di massima solo se la galleria viene attribuita alla categoria "C" (oppure ad una categoria meno restrittiva) è consentito il trasporto di cisterne con questi prodotti. Considerando il conseguente sensibile ammorbidimento delle limitazioni per una serie di altre materie pericolose, ma anche rispetto al potenziale di pericolo della benzina, un'attribuzione delle gallerie SDR alla categoria C non appare opportuna.
- Attualmente, conformemente a quanto stabilito dall'SDR, nella Galerie du Marcolet di Crissier VD possono transitare unicamente quantità di merci pericolose esenti da autorizzazione (cfr. appendice 2, sottosezione 1.9.5.1, nota c a piè di pagina). Tale galleria è soggetta pertanto alle restrizioni più severe. Per tale motivo può essere assegnata unicamente alla categoria di galleria più restrittiva della nuova normativa (categoria "E").

L'analisi mostra pertanto che l'assegnazione di tutte le 15 gallerie SDR alla categoria di galleria "E" per la fase 1 soddisfa al meglio le attuali disposizioni dell'appendice 2 SDR.

### **b) Appendice 2 SDR**

Alla luce di quanto esposto al punto 3 a) precedente è giustificato modificare la sezione 1.9.5 dell'appendice 2 SDR nel modo seguente:

- L'« Elenco dei tratti stradali con tunnel » della sottosezione 1.9.5.1 viene ampliato di una « categoria » recante la lettera "E" per tutte e 15 le gallerie. Questa suddivisione in questa categoria sostituisce l'attuale sistema che regola le quantità soggette o meno ad autorizzazione. In futuro potranno essere trasportate attraverso le 15 gallerie di cui all'appendice 2 SDR merci pericolose nel quadro delle condizioni di esenzioni di cui al punto 1.1.3 dell'ADR. Unica eccezione 5 materie (ad es. rifiuti ospedalieri/medicali [N° ONU 3291], materie biologiche [N° ONU 3373], unità di trasporto sotto fumigazione [N° ONU 3359]), che possono essere trasportate in quantità illimitata.
- Sono abrogate le sottosezioni 1.9.5.2 e 1.9.5.3 che contengono disposizioni specifiche per i trasporti che non sottostanno alle prescrizioni dell'ADR. D'ora in poi le condizioni di esenzione di cui al punto 1.1.3 dell'ADR vengono estese, secondo quanto prescritto dall'ADR, anche alle

gallerie; le merci e le quantità di merci pericolose esentate secondo il punto 1.1.3 dell'ADR non sono più soggette in galleria ad ulteriori limitazioni.

- La « lista delle merci ammesse e delle relative quantità » di cui alla sottosezione 1.9.5.4 è stralciata. In futuro le merci ammesse e le relative quantità verranno direttamente dedotte dall'ADR. **Decade** pertanto anche l'attuale **possibilità dei Cantoni**, attualmente prevista dalla disposizione speciale 31, **di autorizzare il trasporto di olio da riscaldamento, diesel (N° ONU 1202) in veicoli-cisterna** laddove non vi fosse un'altra possibilità di trasporto adeguata.

### **c) Segnaletica stradale**

Per gli autotrasportatori, le restrizioni risultanti dalla classificazione delle 15 gallerie contemplate nell'appendice 2 SDR avvenuta nel quadro della fase 1 hanno carattere vincolante unicamente se sono segnalate in maniera corrispondente.

Per tale motivo vanno riprese nel diritto svizzero le modifiche della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale regolanti la segnaletica dei veicoli che trasportano merci pericolose, avvenute in seguito all'entrata in vigore della nuova edizione ADR il 1.1.2007. Le proposte di modifica corrispondenti e le relative spiegazioni figurano nel documento 1 (Ordinanza sulla segnaletica stradale, OSStr).

### **d) Tabella di marcia**

Sulle modifiche dell'appendice 2 SDR e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale sarà deliberato presumibilmente nel giugno 2009. In tal modo si dispone del tempo sufficiente per adeguare la segnaletica, ridisporre le rotte, formare il personale ed effettuare eventuali modifiche EED entro l'1.1.2010.